

EVENTUALE LOGO DELL'ORGANISMO DI CONSULENZA

# Misura 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza Piano di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013

## PROTOCOLLO DI CONSULENZA AZIENDALE

#### Premessa

La misura 114 del PSR 2007-2013 prevede l'erogazione di contributi agli imprenditori agricoli e ai detentori di aree forestali per aiutarli a sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale, ai sensi dell'art. 24 (a e b) del Reg. CE n. 1698/2005.

Il servizio di consulenza aziendale è finalizzato a favorire il rispetto delle norme e delle altre prescrizioni, di cui agli articoli 4 e 5 dell'allegato II (criteri di gestione obbligatori) e all'articolo 6 dell'allegato III (buone condizioni agronomiche ed ambientali) del Reg. (CE) n. 73/2009, che vengono riassunte nel concetto di "condizionalità", nonché a diffondere la conoscenza delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Accanto a questi campi di attività potranno essere erogati servizi più articolati in grado di favorire ulteriori livelli di miglioramento e sviluppo globale delle imprese ("rendimento globale"), nonché di orientare gli operatori forestali nel rispetto delle norme e prescrizioni di varia natura nel campo silvo-ambientale (baseline forestale).

### **Obiettivi**

Per fornire un valido supporto a tutti i produttori agricoli e poter rispone	dere concretamente ad eventual
controlli tendenti a verificare il rispetto della "condizionalità", (a	lenominazione dell'organismo d
consulenza)	riconosciuto dalla regione
Campania, iscritto nell'Elenco regionale delle produzioni vegetali al n	e/o all'Elenco delle produzion
animali al n propone un servizio di consulenza finalizzata al	rispetto di tutti gli "ATTI" e le
"NORME" sulla condizionalità e sicurezza sul lavoro, previste dalla n	ormativa a carico delle aziende
agricole.	

Il **servizio di consulenza**, oltre alla verifica del rispetto delle norme obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro, è finalizzato ad individuare e proporre miglioramenti nell'applicazione di sistemi produttivi e gestionali sostenibili e compatibili con le esigenze di rispetto dell'ambiente, della sanità pubblica e del benessere degli animali.

Per i temi di consulenza elencati sono previsti due pacchetti di servizi:

- a) pacchetto base norme obbligatorie (CGO + BCAA + SL)
- b) pacchetto completo: norme obbligatorie e consulenza per il miglioramento e lo sviluppo globale dell'impresa (CGO + BCAA + SL + RG) e, secondo i casi, la baseline forestale (BF).

Ciascun pacchetto è definito da standard operativi individuati dalla Regione, che correla la complessità dei servizi di consulenza offerti all'entità dell'aiuto.

### Prestazioni minime di consulenza aziendale programmate:

- a) "Verifica d'ingresso" presso l'azienda del beneficiario e compilazione della lista di controllo (check-list iniziale) illustrativa della situazione iniziale dell'azienda interessata, in riferimento agli adempimenti in essere per le norme obbligatorie;
- b) Contatti "personali" o "in gruppo ristretto", durante i quali vengono fornite informazioni e supporti riguardanti gli ambiti d'intervento definiti nel Protocollo di consulenza aziendale, al fine di conseguire gli obiettivi operativi previsti.
  - I contatti personali sono costituiti da: visite aziendali, visite di studio, colloqui personali svolti presso gli sportelli tecnici dell'organismo di consulenza, contatti telefonici o uso di altri strumenti di comunicazione (area riservata di siti internet, posta elettronica, ecc.).
  - I contatti in gruppo ristretto sono realizzati con un numero limitato di beneficiari, riuniti per affinità di problematiche aziendali ed obiettivi operativi, e possono avvenire presso gli sportelli tecnici dell'organismo o presso l'azienda di uno dei beneficiari.
  - Possono essere previsti anche incontri di studio o di aggiornamento per gruppi di affinità presso le strutture degli eventuali partner, degli istituti di ricerca e di innovazione in agricoltura e nell'agro-alimentare, presso aziende di riferimento o leader in specifici settori.
  - I contatti con il beneficiario devono essere almeno due per azienda, ad eccezione delle verifiche intermedie.
- c) "Verifica finale" sulla situazione della singola azienda interessata al termine della consulenza; la verifica deve essere eseguita presso l'azienda del beneficiario mediante la compilazione di una apposita lista di controllo.
  - Al termine l'organismo di consulenza rilascerà un "rapporto finale di consulenza", firmato dal responsabile tecnico, riportante:
  - la verifica iniziale della situazione aziendale;
  - la definizione di dettaglio degli interventi necessari al supporto ed al rispetto degli atti e delle norme della condizionalità e della sicurezza sul lavoro;
  - i contenuti della consulenza prestata in relazione alle specifiche esigenze dell'azienda;
  - gli obiettivi conseguiti;
  - il numero e la data delle visite effettuate in azienda.

Preso atto di quanto sopra, con il presente protocollo, redatto fra:				
(cognome e nome)	nato/a			
prov il/ residente a	pro	ov		
via	n rappresent	tante legale		

dell'organismo di consulenza (denominazione)		
con sede legale a	prov	
via	n	
e sede operativa a	prov	
via	n	
e		
(cognome e nome) nato/	/a	
prov il/ residente a		
prov via	n titolare/	
rapp. legale dell'Azienda Agricola	con	
Sede Legale a	prov	
via n P. Iva		
CCIAA di n CUAA: _		
COMMITTED TO THE CONTROL		
Ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati in premessa, le parti co	onvengono quanto segue:	
a) L'organismo (denominazione)	si impegna ad erogare	
le prestazioni di consulenza aziendale descritte nel present	te protocollo;	
b) L'azienda si impegna a mettere a disposizione del pers	enda si impegna a mettere a disposizione del personale dell'organismo (denominazione)	
tutte le inf	formazioni necessarie per definire	
compiutamente ogni aspetto della gestione del rappo	orto e consentire l'erogazione delle	
prestazioni di consulenza aziendale nei tempi e con le mod	dalità previste;	
c) L'azienda richiede il pacchetto di consulenza (base o comp	pleto)	
che avrà decorrenza dalla data di notifica del provveo	dimento di concessione da parte del	
Soggetto Attuatore;		
d) L'azienda che si avvarrà del pacchetto completo, potrà ric	hiedere consulenze anche sui seguenti	
aspetti:		
introduzione di tecniche innovative di produzione;		
corretto utilizzo dei fattori della produzione;		

	risparmio energetico e produzione di energia in azienda;
	gestione delle risorse idriche;
	☐ tutela della biodiversità;
	indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato;
	integrazione di reddito da produzione di beni e servizi non agricoli;
	programmazione, pianificazione e attuazione degli interventi selvicolturali;
	applicazione di nuove normative;
	☐ introduzione di sistemi di qualità definiti da regolamenti comunitari e da disposizioni nazionali;
	altri (specificare)
	altri (da Progettazione integrata – PIF)
e)	Il costo per l'erogazione del servizio di consulenza aziendale descritto nel presente Protocollo, è pari a euro
f)	Il/I pagamento/i sarà/saranno effettuato/i tramite bonifico (bancario o
	postale) ovvero assegno (circolare o bancario).
g)	L'organismo (denominazione) si impegna ad emettere
	al beneficiario, al termine del servizio prestato, la/le Fattura/e o nota/e di addebito dei servizi di consulenza resi.
h)	L'organismo si impegna altresì a rilasciare un rapporto finale/intermedio di consulenza, firmato
	esclusivamente dal responsabile tecnico, riportante i contenuti e i risultati del servizio erogato,
	così come esplicitati nel paragrafo 11 del bando.
i)	La data e la natura delle prestazioni di consulenza aziendale erogate a favore dell'utente saranno
	registrate nella scheda aziendale di cui all'Allegato B del bando.
j)	La scheda aziendale tenuta dall'Organismo di consulenza, in originale, completa e definitiva,
	sarà consegnata dall'Organismo di consulenza al beneficiario a conclusione dell'attività di
	consulenza, assieme alla restante documentazione.
k)	La scheda aziendale, così come definita al precedente punto, assieme alla restante
	documentazione specificata nel bando, sarà consegnata dal beneficiario alla Regione Campania
	per la domanda di pagamento.

1)	L'azienda è a conoscenza del fatto che l'organismo (denominazione)		
	è obbligato a dare alle autorità compete	enti le informazioni previste dall'art. 12 del Reg. CE	
	73/2009.		
m)	L'utente autorizza l'organismo (denomino	azione), ai sensi del	
	decreto legislativo n.196/2003, ad utiliz	zzare i dati aziendali relativi alla presente attività	
	esclusivamente ai fini delle conseguenti el	aborazioni statistiche ed eventuali monitoraggi.	
n)	Il presente protocollo d'intesa tra le parti	è valido salvo buon fine dell'istanza di cui al bando	
	del PSR Campania 2007-2013 – Misura 114 – Bando per i beneficiari.		
o)	Per quanto non riportato nel presente protocollo si rimanda al bando del PSR Campania		
	2013 – Misura 114 – Bando per i beneficia	ari.	
Data _			
	Rappresentante legale dell'Organismo di consulenza	Rappresentante legale dell'azienda agricola	